



*Prefettura di Agrigento*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Gabinetto*

Agrigento, data del protocollo

**ALL'AVV. LOREDANA LEO**  
[inlimineasgi@mypec.eu](mailto:inlimineasgi@mypec.eu)

*e, per conoscenza:*

**AL MINISTERO DELL'INTERNO**

- *Dipartimento per le Politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie*  
*Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*  
[responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it](mailto:responsabiletrasparenzaecorruzione@pec.interno.it)
  - *Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione*  
*Direzione Centrale dei Servizi civili per l'immigrazione e l'asilo*
- *Dipartimento per le Politiche del Personale dell'Amministrazione Civile e per le risorse strumentali e finanziarie*
  - *Gabinetto del Ministro*
  - *Dipartimento della Pubblica Sicurezza*

**ROMA**

- **AL SIGNOR QUESTORE**  
**AGRIGENTO**

**OGGETTO:** Richiesta di accesso civico ex art. 5, D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai documenti amministrativi emessi in merito all'individuazione degli appositi locali presso le strutture di cui all'art. 10-ter, comma 1), del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in cui disporre il trattenimento del richiedente protezione internazionale per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza ai sensi dell'art. 6, comma 3-bis, del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142.

In esito alla richiesta in oggetto, pervenuta il 26 agosto scorso anche a quest'Ufficio con messaggio di posta elettronica, si riferisce quanto segue.

Si premette che, nell'ambito dei centri governativi di prima accoglienza di cui all'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 142/2015, il CPSA/Hot Spot di Lampedusa si connota in modo del tutto peculiare.



*Prefettura di Agrigento*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Gabinetto*

Il Centro, realizzato a cura del Ministero dell'Interno in Contrada Imbriacola, opera da vari lustri quale struttura deputata ad assicurare ai migranti giunti sull'Isola le prime cure e l'assistenza – anche di tipo sanitario – ed inoltre le prescritte procedure di identificazione, ai sensi – tra l'altro – delle disposizioni dell'art. 10-ter del D. Lgs. 25 luglio 1988, n. 286 e del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, ed in linea con le direttive impartite dal Ministero dell'Interno con circolari del 18 e del 27 dicembre 2018, a seguito dell'entrata in vigore della legge 1° dicembre 2018, n. 132, di conversione del D. L. 4 ottobre 2018, n. 113.

Le peculiarità del Centro lampedusano sono evidenti anche a livello strutturale: in proposito, occorre evidenziarne le limitazioni di ordine generale, imposte dalle norme di legge in materia di tutela ambientale vigenti a Lampedusa, segnatamente nell'area che – in forza di un'apposita ordinanza di protezione civile – è stata a suo tempo messa a disposizione dagli organi competenti per la realizzazione del Centro: tali disposizioni comportano l'osservanza di rigidissimi criteri realizzativi, finalizzati a ridurre al minimo l'impatto sul territorio, oggetto, come si è detto, di specifici vincoli ambientali: la capacità ricettiva complessiva consentita, pari a 381 ospiti, è rigorosamente rapportata all'immodificabile metratura/cubatura massima degli ambienti, la cui realizzazione è consentita unicamente tramite installazione – eccezionalmente autorizzata allo scopo – di moduli prefabbricati .

**Per le insuperabili restrizioni imposte dalle norme e dai criteri realizzativi, il Centro non poteva originariamente essere dotato di un punto in cui trattenere i migranti che dovessero versare nelle ipotesi previste dall'art. 6 del D. Lgs. 142/2015, né si ritiene che ciò possa essere in alcun modo realizzabile oggi, almeno fin tanto che la struttura continuerà ad essere allocata in Contrada Imbriacola.**

Pertanto, i gravissimi danni causati nel 2016 e nel 2018 da due incendi dolosamente appiccati dai migranti a due padiglioni residenziali, hanno conseguentemente determinato la riduzione della capienza a circa un quarto di quella originariamente prevista e pertanto, almeno fino al termine dei lavori di ristrutturazione, commissionati dal Ministero dell'Interno a INVITALIA S. p. A. e tuttora in via di espletamento, il Centro è oggi teoricamente idoneo ad accogliere n. 96 migranti.

Come sopra accennato, all'interno del Centro sono assicurate tutte le procedure previste dall'art. 10-ter del D. Lgs. 286/1998; come più volte chiarito



*Prefettura di Agrigento*  
*Ufficio Territoriale del Governo*  
*Gabinetto*

anche in sede di riscontro a precedenti richieste di accesso civico generalizzato avanzate dagli incaricati della tutela legale dei migranti, il Personale della Polizia di Stato operante all'interno della struttura assolve puntualmente a tutte le previsioni di legge, ivi compresa, ovviamente, la ricezione della volontà degli interessati di presentare istanza di protezione internazionale, che viene quindi perfezionata presso i competenti Uffici della Questura in Agrigento, attraverso la compilazione del Mod. C3 e la formale presentazione dell'istanza.

Infatti, la posizione giuridica di coloro che giungono a Lampedusa è generalmente quella di chi fa ingresso irregolarmente nel territorio dello Stato, cui è comunque garantita – ricorrendone i presupposti – la possibilità di presentare istanza per l'ottenimento delle forme di protezione previste dalla legge.

Nella prassi operativa, risulta che pressoché la totalità dei migranti sbarcati sull'Isola manifesta tale volontà che, come sopra precisato, è raccolta dai funzionari della Polizia di Stato in servizio continuativamente presso il Centro. Si soggiunge che, ad ulteriore garanzia del rispetto del principio di *non refoulement* e dei diritti fondamentali della persona, in forza di apposite convenzioni stipulate con il Ministero dell'Interno, operatori delle Organizzazioni internazionali sono autorizzati ad assistere i migranti fin dal momento dello sbarco ed a presenziare stabilmente all'interno del Centro.

Quanto alla durata della permanenza, si fa doverosamente osservare che il Centro di Lampedusa non è classificabile quale struttura di cui all'art. 14 del D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, del predetto Decreto Legislativo, si provvede al trasferimento dei migranti sentito il Ministero dell'Interno, compatibilmente con le condizioni meteorologiche e del mare e con le capacità ricettive delle strutture alle quali i migranti stessi devono essere avviati in base alla rispettiva posizione giuridica.

Tanto si rappresenta limitatamente alla competenza di quest'Ufficio, significando che, coerentemente con le ragioni giuridiche e le circostanze di fatto sopra sinteticamente illustrate, non risultano in atti documenti amministrativi destinati ad individuare “...*appositi locali presso il punto di crisi di cui all'art. 10-ter, comma 1, del D. Lgs. 286/1998*” del Centro di Lampedusa.

IL PREFETTO  
(Caputo)